

Allegato "B" al n.45765/20908 Repertorio

S T A T U T O

Art.1°/ - E' costituita un'associazione denominata

"ASSOCIAZIONE CURE PALLIATIVE - ONLUS"

in breve denominata

"ACP - ONLUS"

con sede in Bergamo, via Borgo Palazzo n.130.

La durata dell'associazione è illimitata, la stessa associazione è volontaria, non ha fini di lucro ed è indipendente da ogni formazioni politica.

L'associazione è disciplinata dalla Legge 266/91 ed è iscritta ai sensi della L.R. 24 luglio 1993 n.22 nel Registro Generale del volontariato al foglio 511 - Progressivo 2038 sezione A Sociale, in forza del decreto n. 4652 emesso dalla Regione Lombardia in data 18 settembre 1996.

Art.2°/ - L'associazione si propone quali propri fini di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo dell'assistenza sociale e socio-sanitaria a favore dei pazienti con malattia inguaribile in fase avanzata e terminale e delle loro famiglie.

L'associazione inoltre si propone di favorire una più diffusa applicazione delle cure palliative così da alleviare i sintomi e il dolore nei pazienti affetti da patologia, oncologica e non, ingravescente e irreversibile, portando loro, al tempo stesso,

sostegno mediante un'assistenza assidua e premurosa, perché nessuna persona sia abbandonata e lasciata sola nella fase più critica della malattia.

Tale scopo generale sarà perseguito tramite:

a) sviluppo e sostegno alle iniziative sanitarie, assistenziali e sociali volte all'applicazione attenta ed efficace delle cure palliative e all'accompagnamento umano, psicologico e spirituale delle persone inguaribili in fase avanzata e terminale;

b) promozione e sostegno alle iniziative di formazione e aggiornamento professionale (di personale medico e paramedico e di altre discipline scientifiche affini al settore clinico indicato) nonché dei volontari;

c) promozione e sostegno alla ricerca finalizzata agli scopi dell'Associazione;

d) promozione e sostegno alle iniziative con l'obiettivo di informare e sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza del problema dei malati inguaribili in fase avanzata e sull'esigenza di una rete e di centri finalizzati alla soluzione di tale problema;

e) promozione, attraverso la sensibilizzazione pubblica e politica, alle iniziative di carattere legislativo o normativo, locale, regionale e nazionale, che agevolino le esigenze dei malati in fase irreversibile e che riconoscano l'istituzione e lo sviluppo di reti specificatamente addette alla terapia e all'assistenza di

questi malati.

Obiettivo peculiare dell'Associazione è rappresentato da promozione e sostegno alla Rete delle Cure Palliative, in particolare in relazione con l'Azienda Sanitaria Locale e con le Aziende Ospedaliere della provincia di Bergamo, mediante:

- sostegno alle ricerche sui sintomi e i percorsi delle fasi avanzate;
- acquisizione di apparecchiature e forniture di materiali;
- borse di studio, contratti o rimborsi per medici o altre figure professionali;
- prestazioni di assistenza psico-sociale e di sostegno sanitario;
- il sostegno, anche con elargizioni di denaro, delle strutture pubbliche della rete di cure palliative;
- presenza dei volontari, formati dall'Associazione e con supervisione, nei diversi setting di cura e assistenza: Hospice, day-hospital, ospedalizzazione domiciliare, assistenza domiciliare integrata.

L'Associazione potrà compiere tutte le operazioni connesse al perseguimento delle finalità di solidarietà di cui all'oggetto, con esclusione di ogni altra attività.

Art.3°/ - Il patrimonio dell'Associazione è costituito da erogazioni, donazioni, lasciti testamentari ed elargizioni di vario tipo; beni mobili e immobili che diverranno proprietà dell'Associazione tramite elargizioni o acquisti, in relazione

agli eventuali avanzi conseguiti attraverso le gestioni annuali.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da quota associativa annua degli aderenti e contributi associativi; contributi privati o da parte dello Stato, di Enti pubblici e privati o di altre Istituzioni Pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti in relazione all'art. 2 del presente statuto; proventi di iniziative e manifestazioni culturali, sportive, sociali, eventi ed altre attività; ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale secondo le modalità previste delle leggi vigenti.

Art.4°/ - Alla fine di ogni anno il consiglio direttivo compilerà il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma anche diretta nel rispetto del comma 6 dell'art.10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n.460, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo nei casi imposti o consentiti dalla legge a favore di altre organizzazioni di volontariato ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura o rete di solidarietà.

Art.5°/ - Possono essere soci tutti coloro che aderiscono alle

finalità dell'associazione.

Chi intende diventare socio deve presentare al consiglio direttivo domanda di ammissione; dopo che questo ultimo lo avrà ammesso dovrà versare la quota associativa stabilita, anno per anno, dall'assemblea.

Art.6°/ - L'adesione del socio è sempre a titolo personale e non comporta coinvolgimento delle Istituzioni e dei movimenti cui eventualmente appartiene.

Possono aderire come soci sostenitori anche aziende, imprese, società, enti in genere con o senza personalità giuridica, in persona del proprio legale rappresentante.

I soci hanno l'obbligo di concorrere all'attuazione degli scopi statutari secondo i programmi deliberati dall'assemblea.

Art.7°/ - L'Associazione si compone di:

1) Soci ordinari: tale qualifica è conferita a tutti coloro, Enti o privati che chiedono di essere soci e sono ammessi. I soci ordinari contribuiscono al fondo comune dell'Associazione con quota da definire, ogni anno, nella prima assemblea dei soci;

2) Soci sostenitori: tale qualifica viene attribuita dal Consiglio Direttivo a tutte quelle persone che desiderino aderire all'Associazione, conferendo un contributo economico.

Art.8°/ - La qualità di socio si perde per decesso, per dimissioni, per morosità e per attività contraria agli scopi statutari.

La morosità verrà dichiarata dal consiglio direttivo dopo che il

socio moroso non abbia versato la quota o le quote dovute entro dieci giorni da quello in cui avrà ricevuto il relativo invito per lettera: l'attività contraria agli scopi statutari dovrà essere riconosciuta dall'assemblea dei soci.

La quota annuale, non trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente.

Art.9°/ - Sono organi dell'associazione l'assemblea, il consiglio direttivo, il tesoriere o il collegio dei revisori.

Art.10°/ - L'assemblea è composta da tutti i soci in regola con il versamento dei contributi associativi. E' convocata in via ordinaria dal presidente almeno una volta l'anno entro il mese di maggio mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio con l'anticipo minimo di cinque giorni. I soci possono farsi rappresentare in assemblea da altro socio purchè non appartenente al consiglio direttivo o tesoriere o revisori dei conti. In ogni caso ogni socio non potrà rappresentare in assemblea più di quattro soci, oltre a se stesso.

Ciascun aderente maggiore d'età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie aderenti, per l'approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto e hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita

dell'Associazione.

Art.11°/ - L'assemblea è ordinaria o straordinaria; è convocata dal presidente o da chi lo sostituisce, oltre che nel caso previsto dall'articolo precedente, ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno, oppure lo richiedano per scritto tre quinti dei membri del consiglio direttivo o un quinto dei soci regolarmente iscritti.

Art.12°/ - L'assemblea nomina il proprio presidente che può anche non essere il presidente dell'associazione; il presidente dell'assemblea nomina un segretario.

Spetta al presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto di intervento in assemblea.

Art.13°/ - **Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria** sono prese con la presenza, in prima convocazione, della maggioranza dei soci che hanno diritto a partecipare e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti; in ogni caso occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o almeno da un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'Associazione può essere proposta dal consiglio direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti

degli aderenti, dall'assemblea dei soci convocata con specifico ordine del giorno.

Art.14°/ - L'assemblea annuale ordinaria approva il bilancio consuntivo, delibera l'ammontare della quota sociale annuale, nomina per un triennio, previa determinazione del numero dei suoi componenti, il consiglio direttivo, delibera su ogni altro argomento che le sia proposto dal presidente o dal consiglio direttivo e su quanto altro a lei demandato per legge o per statuto e nomina un tesoriere o in alternativa - se lo ritenga opportuno - un collegio di revisori dei conti, per durata triennale, composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Art.15°/ - Delle riunioni della assemblea si redige, su apposito libro, il verbale firmato dal presidente e dal segretario della stessa assemblea.

Art.16°/ - L'associazione è diretta e amministrata da un consiglio direttivo composto da tre a nove soci che a loro volta nominano tra loro, se a tale nomina non abbia provveduto la stessa assemblea che ha eletto il consiglio, il presidente e il segretario.

Nessun compenso è dovuto ai membri del consiglio direttivo né ad altri che partecipino ai lavori di gruppo.

La perdita della qualità di socio comporta la decadenza da ogni carica. L'associazione può assumere dipendenti o avvalersi di collaboratori di lavoro autonomo necessari al suo regolare funzionamento e al conseguimento degli scopi istituzionali nei

limiti previsti dalla legge in materia.

Art.17°/ - Il consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri. Deve riunirsi, in particolare, una volta all'anno per deliberare sulla presentazione all'assemblea dei conti preventivo e consuntivo e sull'ammontare della quota associativa annuale.

Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il consiglio è presieduto dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, da altro consigliere da lui delegato o nominato dal consiglio. Delle riunioni del consiglio verrà redatto, su apposito libro, il verbale che verrà sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Alle riunioni del consiglio direttivo partecipa il tesoriere o il collegio dei revisori.

Art.18°/ - Il consiglio dura in carica un triennio ed è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione sia ordinaria che straordinaria dell'associazione, senza alcuna limitazione.

In particolare spetta al consiglio di predisporre il bilancio preventivo e consuntivo di ogni gestione, di predisporre la relazione - programma della futura attività da presentare

all'assemblea dei soci; di seguire lo svolgimento dell'attività associativa e di mantenere i contatti con i soci e con ogni altro ente e persona; di promuovere tutte le iniziative utili per la vita dell'associazione; di prendere qualsiasi provvedimento che non sia per legge o per statuto riservato alla competenza dell'assemblea degli associati; di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati, procuratori e periti e revocandoli; di deliberare sulla ammissione dei soci; di deliberare in via di urgenza qualsiasi provvedimento, anche riservato alla competenza dell'assemblea, salvo ratifica di quest'ultima nella sua prima riunione; di decidere in ordine a rimborsi di spese ed emolumenti da corrisondersi per particolari prestazioni.

Il consiglio distribuisce tra i propri componenti incarichi particolari, può chiamare a collaborare esperti di diverse discipline, compila e modifica il regolamento per il funzionamento della associazione, regolamento che entra in vigore dopo l'approvazione da parte dell'assemblea e che obbliga tutti gli associati.

Art.19°/ - Il presidente o, in caso di suo impedimento, un altro componente del consiglio direttivo che lo stesso consiglio nominerà, ha la rappresentanza legale e rappresenta l'associazione presso i terzi ed in giudizio e cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del consiglio, salvo ratifica da parte di

quest'ultimo nella prima riunione successiva.

Art.20°/ - Il tesoriere o il collegio dei revisori dei conti provvede a controllare l'amministrazione dell'associazione, ad accertare la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, agli accertamenti di cassa, alle esatte e puntuali esazioni dei contributi e pagamenti delle spese.

Provvede anche alla verifica dei rendiconti e dei bilanci predisposti dal consiglio direttivo che li sottoscrive per sottoporli all'esame dell'assemblea.

Art.21°/ - Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea, con le presenze e le maggioranze previste dal secondo comma del precedente art.13 dello statuto.

I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico e analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell'assemblea che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell'art.5, comma 4 della legge 266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

Art.22°/ - Per tutto quanto non è espressamente previsto e regolato da questo statuto, valgono le norme di legge vigenti in materia.